

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2009

**che modifica la decisione 2003/322/CE per quanto riguarda l'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi in Bulgaria con taluni materiali della categoria 1**

[notificata con il numero C(2009) 1670]

(I testi nelle lingue bulgara, francese, greca, italiana portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/247/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/322/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 <sup>(2)</sup> stabilisce le condizioni di autorizzazione da parte di taluni Stati membri riguardo all'alimentazione di specie protette e minacciate di estinzione di uccelli necrofagi.
- (2) Tale decisione elenca gli Stati membri autorizzati a ricorrere a detta possibilità, le specie di uccelli necrofagi che possono essere alimentati con materiali della categoria 1 e le modalità di esecuzione secondo le quali può avere luogo l'alimentazione.
- (3) La Bulgaria ha presentato una domanda di autorizzazione a nutrire talune specie di uccelli necrofagi con materiali della categoria 1 ed ha fornito informazioni soddisfacenti riguardo alla presenza di tali specie sul suo territorio e alle misure di sicurezza da applicare nel nutrire detti uccelli con sottoprodotti animali della categoria 1.
- (4) La decisione 2003/322/CE va pertanto modificata di conseguenza.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2003/322/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 1*

**Modalità di esecuzione relative all'alimentazione di uccelli necrofagi con materiali della categoria 1**

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2), lettera d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo possono autorizzare l'utilizzo di corpi interi di animali morti suscettibili di contenere materiali a rischio specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b, punto ii), di detto regolamento per l'alimentazione di specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi, come stabilito alla parte A dell'allegato alla presente decisione.»;

- 2) l'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 4*

**Ottemperanza da parte degli Stati membri interessati**

Gli Stati membri interessati adottano immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.»;

<sup>(1)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32.

3) l'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

*(Haliaeetus albicilla)*, nibbio bruno (*Milvus migrans*) e nibbio reale (*Milvus milvus*).»

«Articolo 6

**Destinatari**

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica greca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.»

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica greca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

4) nella parte A dell'allegato I, è aggiunta la seguente lettera g):

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2009.

«g) Bulgaria: avvoltoio nero (*Aegypius monachus*), avvoltoio barbato (*Gypaetus barbatus*), grifone (*Gyps fulvus*), capovaccaio (*Neophron percnopterus*), aquila reale (*Aquila chrysaetos*), aquila imperiale (*Aquila heliaca*), aquila di mare

Per la Commissione  
Androulla VASSILIOU  
Membro della Commissione

---